

IVA

Tartufo: aliquota Iva del 10% solo se “conservato”

di **EVOLUTION**



La norma che all'interno del decreto Iva contiene la disciplina sulle aliquote dell'imposta è l'articolo 16 che si struttura in tre commi (il comma 4 è stato abrogato già dal 1997).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo tratta dell'aliquota Iva applicabile alle cessioni di tartufo alla luce della recente risoluzione 59/E/2018.

Con la [risoluzione 59/E/2018](#) l'Agenzia delle Entrate si è occupata della **misura** dell'aliquota Iva applicabile alle **cessioni di tartufo**.

Nell'istanza di interpello il contribuente ha chiesto al Fisco di conoscere se l'aliquota Iva ridotta si renda applicabile alle cessioni di tartufo:

- **congelato e surgelato** (intero, in pezzi o di tritume);
- **conservato mediante tecniche di stabilizzazione termica** a cui sono sottoposti appositi contenitori in vetro o in metallo, immerso in acqua salata o in olio.

Si deve ricordare che l'[articolo 29, comma 3, della L. 122/2016](#) (Legge comunitaria 2016) ha inserito il **punto 20-bis) nel corpo della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972**, prevedendo l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10% alle cessioni di **“tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”**. La norma, per come formulata, **sembrerebbe agevolare esclusivamente il prodotto non destinato nell'immediatezza al consumo**, in quanto sottoposto ad un processo di **conservazione temporanea**, che richiede successive fasi di lavorazione.

Sempre l'[articolo 29](#) ha, altresì, **eliminato** l'inciso **“esclusi i tartufi”** dai punti 21) e 70) della medesima Tabella A, che disciplinano l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% rispettivamente

per gli “*ortaggi e piante mangerecce, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.04 e 07.06)*” e per gli “*ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02)*”.

Sulla base del parere tecnico rilasciato dall'Agenzia delle Dogane in conformità alla [circolare 32/E](#) del **14 giugno 2010** risulta che:

- il **prodotto congelato “costituito da tartufi estivi, lavati e confezionati, per ristoranti ed industria”** può essere classificato nell'ambito del Capitolo 7 della Tariffa Doganale “Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili” e, in particolare, alla voce 07.10 “Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati”. A seguito del processo di surgelamento effettuato a livello industriale, il prodotto, una volta scongelato, **conserva lo stesso aspetto di quello fresco**;
- il **prodotto conservato “costituito da tartufi estivi”** può essere “confezionato in barattoli di vetro trasparente e sottoposto al solo processo di sterilizzazione termica” ovvero “conservato in barattoli di vetro con tappo in metallo, con olio extravergine di oliva, sale e aroma”. La prima tipologia di prodotto è riconducibile alla voce 07.09 della Tariffa doganale (trattandosi di prodotto non cotto ma solo sterilizzato); la seconda nell'ambito del Capitolo 20 e, in particolare, alla voce 20.03 “Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico”.

Alla luce di tutto ciò, l'Agenzia nella risoluzione in commento ha ritenuto che al **tartufo congelato** si renda applicabile l'**aliquota Iva ordinaria**, in quanto il punto 20-bis) limita l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% esclusivamente alla **tipologia di prodotto fresco, refrigerato e temporaneamente conservato**. Per le tipologie di tartufo “**conservato**”, invece, trova applicazione l'**aliquota Iva del 10%**, in forza della **classificazione doganale** attribuita a ciascuna tipologia di prodotto oggetto di commercializzazione.

In particolare, il **tartufo conservato “non cotto ma solo sterilizzato”** è agevolabile ai sensi del punto 20-bis), in quanto riconducibile alla **voce doganale 07.09** relativa a “**altri ortaggi freschi o refrigerati**”. Il tartufo conservato “**in olio di oliva**”, beneficia dell'aliquota ridotta ai sensi del successivo punto 70), stante la riconducibilità dello stesso alla **voce doganale 20.03**, corrispondente alla ex voce 20.02, cui la norma in esame espressamente rinvia.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >